

**STATUTO**  
**AMAT Palermo S.p.A.**  
Sede sociale in via Roccazzo, 77 90135 Palermo  
codice fiscale e numero iscrizione all'Ufficio Registro Imprese 04797180827

**Titolo I**  
**Denominazione ed attività della società**

**Art.1 - Costituzione Denominazione**

1. E' costituita la società per azioni con denominazione "AMAT PALERMO S.P.A." di seguito indicata anche "Società", con unico socio il Comune di Palermo.

**Art.2 – Sede**

1. La società ha sede in Palermo.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nell'ambito del territorio nazionale, unità locali operative (succursali, filiali, uffici, depositi, Agenzie, rappresentanze), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato. E' di competenza dell'assemblea straordinaria la istituzione di Sedi secondarie.

**Art.3 – Domicilio socio**

1. Il domicilio del socio, per quanto riguarda i rapporti con la società, e' quello risultante dal libro dei soci.

**Art.4 - Oggetto**

1. La società ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, la gestione e l'esercizio di:

- sistemi di trasporto di persone e di cose, pubblici e privati, comprese la gestione di flotte (global service di autoveicoli, car-sharing, car-pooling e taxi collettivi), con qualunque mezzo e forma effettuati, nonché le altre attività anche strumentali e/o connesse alla mobilità, ivi compresi anche i servizi di manutenzione e di riparazione di parchi rotabili di qualsiasi tipologia, per conto proprio e di terzi;
- servizi relativi alla viabilità ed al traffico quali rimozione coatta di veicoli, parcheggi, sosta tariffata, semafori, segnaletica stradale, sistemi di controllo degli accessi e dei transiti, road pricing ed ogni altra attività connessa;
- attività di appositioni pubblicitarie sui mezzi.

La società potrà espletare funzioni di agenzia del Comune per la mobilità, anche al fine di pianificare, regolare e controllare l'esercizio del trasporto nel territorio Comunale.

2. La società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano.

La società non può svolgere servizi in favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, ad eccezione di quelle attività che costituiscono una estensione, anche di natura territoriale, dei servizi istituzionali nei quali sia rilevabile da parte del comune di Palermo un interesse.

Possono in ogni caso essere espletati dalla società tutti i servizi di trasporto pubblico locale previsti dalle norme regionali vigenti.

3. La società può detenere quote azionarie, promuovere, costituire od assumere partecipazioni in società, consorzi ed enti in genere, funzionali alla realizzazione del proprio oggetto sociale.

AM

4. Le società controllate non potranno creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della società controllante.

5. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, può anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi e potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, inclusa la concessione di ipoteche su beni sociali e la prestazione di garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

6. La società ha facoltà di raccogliere presso il proprio Socio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Art.5 - Durata**

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal codice civile.

### **Titolo II**

#### **Capitale, azioni, strumenti finanziari e finanziamenti del socio**

#### **Art.6 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di euro Novantanovemilioniduecentoseimilacinquecentosettantasei/00 (€ 99.206.576,00), rappresentato da Novantanovemilioniduecentoseimilacinquecentosettantasei (99.206.576) azioni del valore nominale di un euro (€ 1,00) ciascuna.

2. Il socio non può cedere a terzi quote azionarie del proprio capitale sociale.

3. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge ed ai sensi dell'art.2342 codice civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.

4. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata al presente statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

#### **Art.7 - Variazione del capitale sociale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

2. Se l'aumento non sia, comunque, interamente sottoscritto nel termine previsto nella relativa deliberazione, esso sarà valido ed efficace per l'ammontare sottoscritto solo se la deliberazione lo preveda espressamente.

#### **Art.8 - Versamenti**

1. Il consiglio di amministrazione provvede al richiamo dei versamenti sulle azioni sottoscritte mediante annunci pubblicati sulla gazzetta ufficiale della repubblica, con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, mediante invio di raccomandata a.r. da inviare entro lo stesso termine.

2. A carico dell'azionista in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo, in misura pari al saggio degli interessi legali aumentato di due punti.

3. La società, inoltre, potrà esercitare contro l'azionista moroso ogni diritto od

azione a norma di legge.

#### **Art.9 - Azioni**

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Art.10 – Obbligazioni**

1. La società può emettere obbligazioni al portatore o Nominative.  
2. L'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo.

#### **Art.11 – Finanziamenti da parte del socio**

1. La società, potrà acquisire dal socio finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di restituzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.  
2. La società potrà essere destinataria di finanziamenti in conto capitale e/o a patrimonio destinati a sostenere l'attuazione di specifici programmi imprenditoriali.  
3. Per quanto previsto al comma 2 la società potrà avvalersi di garanzie fidejussorie prestate nei confronti di terzi dal socio ai sensi dell'art. 207 del dlgs. 267/2000.

### **Titolo III**

#### **Organi della società e controllo contabile**

#### **Art.12 – organi della società**

1. Sono organi della società:  
- l'assemblea dei soci;  
- il consiglio di amministrazione;  
- il collegio sindacale.

#### **Art.13 – Assemblee dei soci**

1. L'assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta il socio; le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, sono vincolanti per il socio.  
2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.  
3. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero altrove, purché nel comune dove ha sede la società'.  
Essa è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.  
La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione. L'avviso di convocazione dovrà altresì essere inviato anche con lettera raccomandata spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al socio che risulta iscritto nel libro soci alla data della deliberazione del consiglio di amministrazione che decide la convocazione dell'assemblea. Le convocazioni restano comunque valide nei confronti del socio anche con la sola esecuzione della pubblicazione dell'avviso sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Nello stesso avviso di cui ai commi precedenti, sono indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

AP

4. Le assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, comma 4, del codice civile.

#### **Art.14 – Funzionamento dell'assemblea**

1. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei Presenti, scelta fra i componenti il consiglio di amministrazione o fra i soci presenti.

2. Quando le funzioni di segretario dell'assemblea non debbano essere assolte per legge da un notaio, il presidente e' assistito da un segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

#### **Art.15 – Partecipazione all'assemblea**

1. L'azionista chi intende intervenire all'assemblea e' tenuto a depositare le azioni presso la sede sociale o nelle banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Le azioni non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

2. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta conferita ai sensi dell'art. 2372 c.c.

#### **Art.16 – Assemblea ordinaria attribuzioni e convocazioni**

1. L'assemblea ordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art.2364 c.c.:

- approva il budget;
- approva i bilanci d'esercizio;
- approva i piani di investimenti superiori ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero);
- nomina gli amministratori e i sindaci e ne determina il compenso secondo la legislazione vigente;
- assegna obiettivi agli amministratori;
- individua gli indirizzi strategici relativi alla società;
- nomina il presidente del consiglio di amministrazione, tenendo conto del disposto dell'art. 24 del presente statuto;
- nomina, se lo ritiene opportuno, il vice presidente del Consiglio di amministrazione;
- nomina il presidente del collegio sindacale;
- nomina il soggetto al quale e' demandato il controllo contabile e ne determina il compenso;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- delibera sull'acquisto e sulla cessione di partecipazioni;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- autorizza le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;
- determina in ordine alle assunzioni del personale al di fuori del semplice turn over;
- delibera sugli interventi e sulle iniziative di carattere straordinario.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre di ogni anno per l'esame e l'approvazione del budget riferito all'esercizio finanziario dell'anno successivo ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della stessa. Le ragioni

della dilazione devono essere segnalate nella relazione sulla gestione.

3. L'assemblea, inoltre, deve essere convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta il socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

#### **Art.17 – Assemblea straordinaria – Attribuzioni e Convocazione**

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello statuto;
- la proroga e lo scioglimento della società;
- la nomina e i poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria e' convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

3. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### **Art.18 - Consiglio di amministrazione - Composizione**

1. La società e' amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea e scelti fra persone aventi, oltre i requisiti stabiliti dalle norme vigenti, anche un titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato, competenze tecniche e gestionali nei settori di attività della società e un'esperienza almeno quinquennale di tipo professionale o dirigenziale o di Presidente o di amministratore delegato maturata in aziende Pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato ai sensi dell'art.16 dello statuto.

3. Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un vice presidente con funzioni vicarie, se non e' già nominato dall'assemblea dei soci.

4. I componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.2383 del codice civile, durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

5. Per ogni propria seduta il consiglio di amministrazione nomina un segretario, che può essere anche estraneo allo stesso consiglio.

6. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art.2386 del codice Civile.

7. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende cessato l'intero Consiglio di amministrazione.

8. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica i quali potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

9. Trascorsi gg. 15 (quindici) dalle dimissioni di cui sopra, senza che sia stata effettuata la convocazione dell'assemblea, vi provvederà il collegio sindacale.

10. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art.19 – Consiglio di amministrazione – Amministratore Delegato - Poteri - Deleghe**

AL

1. Il consiglio di amministrazione e' investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci ed attua gli interventi e le iniziative deliberate dall'assemblea.

2. Il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c., può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e i propri poteri, compreso l'uso della firma Sociale, con esclusione di quelli non delegabili per legge, ad un amministratore delegato che può essere anche il Presidente, determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive.

3. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 22 comma 2.

4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

5. Il consiglio di amministrazione può nominare oltre che tra i dirigenti aziendali anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

#### **Art.20 – Direttore generale**

1. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, al momento della nomina o con delibere successive.

2. Il direttore generale e' responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dal consiglio di Amministrazione e dal presidente e coordina i dirigenti delle Aree operative.

#### **Art.21 - Funzionamento del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente, presso la sede della società o anche altrove, purché nel comune ove la stessa ha sede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri o dei sindaci.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno due giorni prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e comunque con l'acquisizione di idoneo mezzo di prova dell'avvenuta spedizione.

3. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso, nonché i sindaci effettivi.

#### **Art.22 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del presidente.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
- le assunzioni, fatte salve le competenze della assemblea dei soci di cui all'art. 16, i licenziamenti ed ogni altro aspetto riguardante la modifica dello status giuridico ed economico del personale dipendente.

3. Delle riunioni del consiglio di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni del medesimo consiglio.

#### **Art.23 – Rimborsi spese e compenso degli amministratori**

1. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che, ai sensi dell'art.16 del presente statuto, verrà deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente e che resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assemblea stessa.

#### **Art.24 – Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- A) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione dello stesso consiglio e fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5;
- B) agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti.

2. La rappresentanza sociale spetta anche al direttore, agli institori ed ai procuratori di cui al successivo comma 6 nei limiti dei poteri determinati dal consiglio di amministrazione nell'atto di nomina o di delega.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato dall'assemblea e scelto fra gli amministratori nominati dal Comune di Palermo ai sensi dell'art.2449 c.c.

4. Il Presidente, inoltre, ai sensi dell'art.2381, comma 1 Cod.Civ.:

- convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
- esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente il potere di rappresentanza e di firma e le funzioni di cui sopra spettano al vice presidente.

6. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della società e la relativa firma possono essere conferiti dal consiglio di amministrazione ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

#### **Art.25 – Collegio sindacale**

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il presidente e di due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.

2. I sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea ai sensi dell'art.

2400 del codice civile.

3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

4. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea fra i sindaci effettivi.

6. Il compenso dei sindaci e' determinato dall'assemblea dei soci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

7. Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile e dalle altre norme di legge in materia.

8. Il collegio sindacale deve riunirsi, su iniziativa del Presidente, almeno ogni novanta giorni.

#### **Art.26 – Controllo contabile**

1. Il controllo contabile di cui all'art.2409 bis c.c., e' esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel Registro Istituito presso il ministero della giustizia.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dall'incarico, le società di revisione i cui soci e/o i soggetti incaricati della revisione si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409 quinquies.

3. L'attività di controllo contabile e' documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

#### **Art.27 – Controllo e vigilanza dell'ente locale**

1. L'ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Detto controllo si esplica mediante l'attribuzione delle competenze, previste dagli artt 16 e 17 del presente statuto, all'assemblea dei soci.

#### **Art. 27 bis- Parità di genere**

La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

### **Titolo IV Esercizi sociali**



#### **Art.28 – Bilanci di esercizio**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge a deliberare il bilancio da sottoporre per la approvazione all'assemblea degli azionisti entro i termini di cui al precedente art. 16 comma 2.
3. Il bilancio annuale d'esercizio, indipendentemente dagli obblighi di legge, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di un'impresa abilitata a certificare società con azioni quotate in borsa. La relazione annuale di certificazione dovrà essere trasmessa a tutti gli enti pubblici partecipanti alla società.

#### **Art.29 - Utili**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 (cinque) per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art.2430 del Cod.Civ., saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

### **Titolo V Altre norme**

#### **Art.30 – Scioglimento**

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

#### **Art.31 - Controversie – Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il socio e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione in ogni caso per le controversie in materia di pubblici servizi, di cui alla lettera a) del il comma dell'articolo 33 del d.lgs. N.80 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni che dovranno essere risolte dal giudice amministrativo, saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre avvocati nominati dal presidente dell'ordine degli avvocati del distretto nel cui ambito ha sede la società.
2. La nomina dei tre arbitri – che dovrà contenere la clausola di cui al successivo comma 6 – dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e, nel caso di mancata nomina entro detto termine, come nel caso di disaccordo, tra gli arbitri nominati, nella scelta del presidente del collegio arbitrale, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.
3. Il lodo si svolgerà presso la sede del comune di Palermo.
4. Il collegio arbitrale dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla nomina del presidente, con lodo arbitrale rituale, secondo diritto.
5. Il collegio arbitrale quantificherà le spese dell'arbitrato a carico della parte soccombente e potrà statuire le eventuali diverse modalità di ripartizione delle stesse.
6. Agli arbitri spetterà un compenso, commisurato agli onorari previsti nella tariffa forense "materia stragiudiziale" vigente al tempo del conferimento dell'incarico, non superiore agli importi medi, del rispettivo scaglione tariffario per valore. Analoga clausola dovrà essere riportata nei provvedimenti di nomina degli Arbitri e dovrà essere accettata espressamente dai soggetti nominati, che dovranno

rinunciare formalmente, all'atto della nomina, ad ogni maggiore compenso.

7. Per la disciplina del procedimento arbitrale e per la decisione di esso si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

8. Rimangono escluse dal giudizio arbitrale tutte le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

**Art.32 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Palermo 5 aprile 2016

Il Presidente del C.d.A.  
Amat Palermo S.p.A.  
dott. Antonio Cristina

